

Codice A1618A

D.D. 9 agosto 2023, n. 594

Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volta alla realizzazione di intervento edilizio nel comune di Clavesana (CN) - Proponente: Sampò Silvia.



ATTO DD 594/A1618A/2023

DEL 09/08/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Autorizzazione per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volta alla realizzazione di intervento edilizio nel comune di Clavesana (CN) – Proponente: Sampò Silvia.

a. Premesso che:

a.1. in data 03 marzo 2023 ns. prot. n. 31548 è pervenuta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive del G.A.L. Mongioie l'istanza di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, presentata dalla società Sampò Silvia (P.IVA 03515920043);

a.2. l'intervento consiste nella ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di fabbricati per la realizzazione di cinque alloggi agri-turistici, un alloggio padronale, piscina e locali a supporto dell'attività agricola, da eseguirsi presso il Comune di Clavesana (CN), Borgata Feia 9, Foglio 19, Mappali 38, 368, 369, 458, 480;

b. Considerato che l'intervento previsto interessa una superficie non boscata di 2.095,38 m² e volumi di scavi e riporti pari a 4.737,60 m³;

c. Richiamata la nota prot. 40037 del 20 marzo 2023 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico dell'area d'intervento;

d. Visto il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. 100522 del 17 luglio 2023, allegata al presente provvedimento in quanto parte integrante sostanziale;

e. Preso atto che:

e.1. ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17 giugno 2013, aggiornata con D.D. 149/A1614A/2021 del 18 marzo 2021, il titolare dell'autorizzazione ha versato, al momento

della presentazione dell'istanza, le dovute spese d'istruttoria pari a € 256;

e.2. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione, è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a € 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a € 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate; nel caso in esame, l'ammontare della cauzione corrisponde a € 1000;

e.3. ai sensi dell'art. 9 della L.R. 45/1989, l'intervento in oggetto, essendo realizzato su superfici non boscate, comporta l'obbligo per i titolari dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento di terreni propri o comunque disponibili, per una superficie eguale alla superficie modificata o trasformata e in ogni caso mai inferiore a mille metri quadrati; in alternativa al rimboschimento è ammesso il versamento su apposito capitolo del bilancio regionale del corrispettivo, maggiorato del 20%, il cui ammontare viene determinato sulla base del costo unitario stabilito periodicamente con decreto del Presidente della Giunta Regionale e risulta attualmente pari a € 2.169 per ogni ettaro di terreno trasformato; nel caso in esame, l'ammontare del corrispettivo da versare è di € 454,49;

e.4. l'intervento risulta esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.R. 4/2009, art. 19, in quanto non è prevista la trasformazione di superficie boscata;

e.5. Il proponente ha attestato l'assolvimento dell'imposta di bollo prevista per il rilascio del presente provvedimento ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972;

f. Dato atto che, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

g. Precisato che la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

h. Verificata l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

i. Precisato che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive del G.A.L. Mongioie; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

j. Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

k. Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

- D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale n. 23/2008, art. 17;

determina

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la società Sampò Silvia (P.IVA 03515920043) agli interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in area sottoposta a vincolo idrogeologico, consistenti nella ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di fabbricati per la realizzazione di cinque alloggi agri-turistici, un alloggio padronale, piscina e locali a supporto dell'attività agricola, da eseguirsi presso il Comune di Clavesana (CN), Borgata Feia 9, Foglio 19, Mappali 38, 368, 369, 458, 480;
3. Di precisare che la presente autorizzazione:
 - 3.1. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;
 - 3.2. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
 - 3.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
 - 3.4. ha validità di 24 mesi a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati debbano essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;
 - 3.5. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni e turbative della circolazione delle acque;
 - 3.6. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la

compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

4. Di precisare altresì che il titolare della presente autorizzazione:

4.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

4.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/2006, qualora applicabili;

4.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

4.4. ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 45/1989, è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale pari a € 1000 e del corrispettivo di rimboschimento pari a € 454,49 per una trasformazione del suolo pari a 2.095,38 m² non boscati;

4.5. è tenuto a dare comunicazione d'inizio lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Ceva, facendo richiesta di emissione dell'avviso di pagamento PagoPA per consentire il versamento della cauzione e del corrispettivo di rimboschimento tramite il sito internet PiemontePAY;

4.6. per quanto riguarda il pagamento della cauzione è possibile, in alternativa alle modalità di cui sopra, la stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Via Nizza 330, Torino;

4.7. dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Ceva; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

5. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico delle Attività Produttive del G.A.L. Mongioie.

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

7. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Allegato A

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Protocollo (*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 1006 / 2023C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di
protocollo

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore tecnico Piemonte Sud
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: *RDL 3267/1923 L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB; –*
Richiesta di autorizzazione per intervento edilizio in comune di Clavesana (CN), loc.
Feia, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici - Richiedente: Sampò Silvia.
Trasmissione parere geologico tecnico.

In data 20/03/2023 ns. prot. 40037, è pervenuta dal Settore tecnico Piemonte sud l'istanza da parte di Sampò Silvia, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n° 45/1989 per intervento edilizio in Comune di Clavesana (CN) loc. Feia, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnica (arch. P. Ornato – febbraio 2023)
- ✓ relazione geologica (geol. Luca Bertino – ottobre 2022)
- ✓ progetto definitivo con tavole grafiche (arch. P. Ornato – febbraio 2023)
- ✓ documentazione fotografica.

Dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato sulla base della documentazione progettuale risulta che l'intervento edilizio in progetto prevede movimenti terra (per fondazioni, seminterrato, terra rinforzata, area cortilizia, piscina) per lavori di demolizione e ricostruzione volti ad ottenere un nuovo edificio (a destinazione principalmente abitativa a servizio dell'azienda agricola ed anche per utilizzo turistico ricettivo) su una superficie totale modificata di 2015,38 m² e per un volume totale comprensivo di scavi e riporti pari a 4.337,60 m³.

Il sottosuolo è costituito da stratificazioni di marne e arenarie; l'area risulta di pericolosità media e pertanto edificabile secondo il vigente PRG di Clavesana; non sono presenti aree inondabili; non sono presenti aree in frana; l'intervento non reca pregiudizio per la stabilità dei pendii e risulta compatibile con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico.

Si precisa che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole per quanto di competenza ai sensi della LR 45/1989 in relazione ai movimenti terra inerenti l'intervento edilizio richiesto da Sampò Silvia, per una superficie complessiva di 2015,38 m² e per un volume totale (sommando scavi e riporti) pari a m³ 4.337,60 sui terreni catastalmente individuati al NCT del comune di Clavesana foglio 19, mappali 38, 368,



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

369, 458, 480, a condizione del rispetto del progetto che si conserva agli atti e delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente rispettate tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
3. dovrà essere controllata la regimazione delle acque monitorandone il corretto deflusso e ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;
4. i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi dovranno essere allontanati dall'area;
5. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;
6. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;
7. dovrà essere verificato lo scarico delle acque verso valle al fine di evitare fenomeni erosivi;
8. sia durante i lavori che al termine degli stessi si dovrà predisporre un'adeguata regimazione delle acque superficiali;
9. dovranno essere realizzati drenaggi a tergo dei muri controterra;
10. in corso d'opera si dovrà valutare attentamente la stabilità di scavi e riporti anche provvisori o di cantiere con eventuali verifiche di stabilità in accordo con il DM17 gennaio 2018 che dovranno far parte integrante della relazione di fine lavori.

Si resta in attesa del Provvedimento finale ed a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Bruno IFRIGERIO

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

*Referente
Geol. M. BROVERO
CORSO KENNEDY, 7 BIS -12100 CUNEO TEL. 0171321911*